

**REGOLAMENTO (CEE) N. 111/93 DELLA COMMISSIONE**

del 22 gennaio 1993

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 15 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 <sup>(4)</sup>, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 <sup>(6)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 15 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo di intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n.

1836/82, per la rivendita sul mercato interno di 15 000 t di segala panificabile da esso detenute.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 febbraio 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 aprile 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung  
(Balm) Adickesallee 40  
D-6000 Frankfurt am Main  
(telex: 4-11475, 4-16044).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.